

COPIA



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 27

La presente deliberazione consta di N. _____
fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati

CODICE ENTE

10452

CODICE MATERIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE DEROGHE ALLE ORDINANZE SINDACALI
N. 98/1998 E N. 102/1998 E CONTRIBUTO PER ONERI
MANUTENTIVI CONSEGUENTI**

L'anno **duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **15.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres./ Ass.
COMINCIOLI ERMANNO	SINDACO	Presente
COCCA FRANCO	ASSESSORE	Presente
DUSI CATERINA	ASSESSORE	Assente
FLORIOLI VITTORIO	ASSESSORE ESTERNO	Assente
TORCHIANI EUGENIO	ASSESSORE	Presente
ZANARDI MICHELE	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **4** Totale assenti **2**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Alessandro Tomaselli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PROF. ERMANNO COMINCIOLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

VERIFICATO che risultano attualmente in vigore i seguenti provvedimenti:

- Ordinanza sindacale n. 98 del 28.10.1998 la quale pone limitazioni al traffico pesante oltre le 24 tonnellate sulla strada comunale di Prandaglio e precisamente nelle località Ponte Pier, Caneto, Berniga, Castello, Peracque, Bondone e Valverde;
- Ordinanza sindacale n. 102 del 28.10.1998 la quale pone limitazioni al traffico pesante oltre le 12 tonnellate sulla strada comunale di Prandaglio nel tratto allora denominato via Mezzane;

PRESO ATTO delle richieste di deroga ai provvedimenti di cui sopra conseguenti alla necessità di rifornire di materiali e mezzi i cantieri edili che risultano regolarmente autorizzati nelle medesime località;

TENUTO CONTO che il passaggio in deroga a detti provvedimenti comporta l'onere per l'amministrazione comunale di provvedere a più frequenti interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e che, pertanto, è necessario concedere la deroga a fronte del pagamento di un contributo specifico da utilizzarsi per dette manutenzioni;

RAVVISATA la necessità di fissare con esattezza l'importo di detto contributo sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del decreto Legislativo 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) di determinare e approvare, per le motivazioni indicate in premessa l'importo del contributo previsto per i "passaggi in deroga" alle ordinanze n. 98/1998 e 102/1998 come indicato caso per caso nello schema allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che non saranno comunque ammissibili passaggi in deroga di automezzi con massa superiore a 35 tonnellate a meno di dimostrata impossibilità alla parcellizzazione del carico da verificarsi a carico dell'ufficio tecnico comunale;
- 4) che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del decreto Legislativo 267/2000;

- 5) Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Inoltre, l'esecutivo, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.0



Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia
Piazza Roma, 1 - 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Tel. 0365 31161-162, Fax. 0365 373591
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

AREA TECNICA

CONTRIBUTO PER TRANSITO IN STRADE COMUNALI CON LIMITAZIONI DI CARICO

- Manutenzione straordinaria leggera	€ 500,00
- Manutenzione straordinaria pesante	€ 1.000,00
- Nuova costruzione n.1 unità immobiliare e/o sue pertinenze (autorimesse, piscine ect.)	€ 2.000,00
- Ristrutturazione edilizia n.1 unità immobiliare	€ 1.500,00
- OO.UU. in convenzione e/o da parte di Enti	€ 500,00
- Nuova costruzione di recinzioni	€ 500,00

N.B. Per ogni unità, sia in corso di ristrutturazione edilizia che nuova costruzione, il contributo è pari a €. 500,00 ogni unità immobiliare di intervento aggiuntiva rispetto alla prima.

In caso di interventi che prevedano un numero di transiti inferiore a 10 il contributo è pari a €. 50,00 per ogni transito.

Il transito dovrà essere autorizzato con provvedimento espresso dall'U.T.C. previo accertamento di dettaglio sull'effettiva consistenza dei lavori.

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato tramite:

- ✓ Versamento Conto Corrente Postale n. 14620256
intestato a "Comune Villanuova sul Clisi - Servizio Tesoreria"
- ✓ Bonifico Banca Intesa San Paolo - Agenzia Villanuova
IBAN IT64 L030 6955 4300 0000 0012 924
- ✓ Tramite POS

MASSA LIMITE

art. 62 C.d.S.




Motoveicolo
2.5 t



Rimorchi
a 1 asse: 6 t




Rimorchi
a 2 assi: 22 t



Rimorchi
a 3 assi o + assi: 26 t




Veicoli a motore
a 2 assi: 18 t



Autobus a 2 assi Urbani e Suburbani: 19 t
In servizio di linea




Veicoli a motore a 3 assi o + assi: 25 t




se dotati di asse motore con pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche:
a 3 assi: 26 t
a 4 assi o + assi: 32 t

Autotreni



a 3 assi: 24 t




a 4 assi: 40 t




a 5 o + assi: 44 t


Autoarticolati



a 3 assi: 30 t



a 4 assi: 40 t



a 5 o + assi: 44 t

Autosnodati



a 3 assi: 30 t



a 4 assi: 40 t




a 5 o + assi: 44 t


Massa limite sugli assi




sull'asse + caricato: 12 t



su assi contigui con interasse
minore di 1 m: 12 t



su assi contigui con interasse
tra 1 m e 1,3 m: 16 t



su assi contigui con interasse
tra 1,3 m e 2 m: 20 t

Massa limite dei mezzi d'opera




Veicoli isolati
a 2 assi: 20 t



Veicoli isolati
a 3 assi: 33 t



Veicoli isolati
a 4 o + assi: 40 t



Veicoli per trasporto calcestruzzi
in betoniera: 54 t

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Art. 62 Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o a 4 o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.